

N. 2319 2018 Prot. U.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Circolare in materia di delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione immobiliare:
aggiornamento

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art. 591 bis c.p.c. secondo cui *Il giudice dell'esecuzione ... può sentirsi gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita ...;*

visto l'art. 179 quater disp. att. c.p.c. secondo cui *Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179 ter.*

letta la delibera adottata nella seduta del 4 maggio 2016 dal Consiglio Superiore della Magistratura avente il seguente oggetto: "pratica n. 272/VV/2015. Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari";

rilevato che la suddetta delibera contiene l'invito, rivolto ai presidenti dei tribunali, ad adottare per il proprio ufficio, ove mancanti, disposizioni in materia di rotazione degli incarichi conferiti ai notai, avvocati e commercialisti nelle operazioni di vendita in sede di espropriazione immobiliare in maniera tale da assicurarne l'equa distribuzione;

considerato che la suddetta delibera delinea una soglia minima di regolamentazione, consentendo al singolo dirigente di adottare o di conservare una regolamentazione di maggior rigore;

considerato altresì che, in attuazione del programma di gestione, è in atto in quest'ufficio un monitoraggio della durata dei procedimenti per l'abbattimento dell'arretrato ultratriennale sedimentatosi nel settore dell'esecuzione immobiliare e che il tempestivo e puntuale adempimento dell'incarico da parte dei professionisti delegati per le operazioni di vendita costituisce condizione

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola De Luca Giudice

imprescindibile per il rapido progredimento della procedura di liquidazione sicché anche sotto questo profilo appare opportuno limitare la concentrazione di incarichi sullo stesso ausiliario; considerato che compete al giudice dell'esecuzione segnalare prontamente l'eventuale ritardo del proprio ausiliario nell'espletamento dell'incarico per ogni conseguente determinazione, anche ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

DISPONE:

1. che il giudice dell'esecuzione, nel conferimento delle deleghe di cui all'art. 591 bis c.p.c., si avvalga degli elenchi di professionisti disponibili nel circondario che sono trasmessi dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 179 ter c.p.c., e distribuisca le deleghe in maniera tale che nessun professionista venga nominato nell'anno solare più di una volta;
2. che, prima di procedere al conferimento della singola delega, il giudice dell'esecuzione abbia cura di verificare che il detto limite non venga superato; che in ogni caso la cancelleria, prima dell'annotazione sul registro di cui all'art. 179 quater c.p.c., verifichi che l'indicazione di cui al punto 1. non sia stata superata e, qualora risulti il superamento, lo segnali al giudice dell'esecuzione, trasmettendo al presidente del tribunale l'eventuale provvedimento di conferma da parte del giudice, nel quale dovrà essere evidenziato l'interesse dell'amministrazione della giustizia sotteso alla nomina (che può consistere, come precisato nella delibera del C.S.M. richiamata, anche in *una non adeguata professionalità rispetto all'affare specifico degli iscritti nell'elenco non prescelti o per una professionalità specifica del prescelto*);
3. che il giudice dell'esecuzione abbia cura di evitare la concentrazione, anche nel corso degli anni, degli incarichi di vendita di lotti di rilevante valore in capo ad un numero ristretto di professionisti; che, in particolare, eviti di conferire incarico di vendita a professionisti che, nei due anni precedenti, abbiano conseguito un compenso superiore alla media degli altri

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Paola DEL GIUDICE

compensi liquidati nell'anno; che, per consentire tale verifica, la cancelleria fornisca, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al giudice dell'esecuzione un estratto del registro da cui risultino le liquidazioni avvenute nell'anno, i professionisti che ne hanno beneficiato e l'ammontare complessivo dell'importo liquidato; che, qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di disattendere tale regola, trasmetta al presidente del tribunale il suo provvedimento, dando conto dei motivi della scelta compiuta per l'interesse dell'amministrazione della giustizia;

4. che gli incarichi di vendita di beni il cui valore sia determinato in misura superiore ad euro 200.000,00 (anche se suddivisi in più lotti) vengano sottoposti al visto del presidente del tribunale;
5. **che i provvedimenti di liquidazione dei professionisti delegati per l'attività di vendita di importo superiore ad euro 10.000,00 vengano sottoposti al visto del presidente del tribunale;**
6. che il giudice dell'esecuzione vigili sulla puntuale osservanza, da parte dei professionisti nominati, dei termini di espletamento del mandato e sul rispetto delle prescrizioni impartite, segnalando al presidente del tribunale eventuali reiterati o ingiustificati ritardi ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e di ogni altra opportuna determinazione.

Si comunichi alla Cancelleria – settore esecuzione.

Si comunichi alla dr. Federica Laino, al Consiglio notarile distrettuale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Paola, 28.9.2018

Il Presidente del Tribunale

Paola Del Giudice

Paola Del Giudice

TRIBUNALE DI PAOLA

Despositato

Regi 28/9/2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA